

## **Lo Stato può imporre agli Enti locali di liberalizzare gli orari degli esercizi commerciali. Annotazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 299/2012**

di Nicola Dessì

Fonte: Corte Costituzionale, sentenza depositata il 20 dicembre 2012, n. 299

Parole chiave: Orari degli esercizi commerciali - Liberalizzazione - Tutela della concorrenza

Riferimenti normativi: artt. 117 commi da 1 a 4, e 6, 118 Cost, art. 31, commi 1 e 2, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; direttiva 2006/123/CE

Massima 1: In virtù di un'interpretazione "dinamica" della "tutela della concorrenza", lo Stato può liberalizzare gli orari degli esercizi commerciali.

Massima 2: L'obbligo di adeguare gli ordinamenti locali alla liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non comporta una lesione della potestà amministrativa dei Comuni.

La sentenza decide su alcune questioni di legittimità, riunite in un unico giudizio, promosse da otto Regioni (Piemonte, Veneto, Sicilia, Lazio, Lombardia, Sardegna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia). Sono state impugnate alcune norme del c.d. decreto "Salva-Italia". La prima delle norme impugnate, abrogando alcuni frammenti di legge, estende la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali a tutti i Comuni. In precedenza, ciò era previsto solo nelle città d'arte. La seconda qualifica come "principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

La Corte ha ritenuto inammissibili alcune delle questioni sollevate in riferimenti ad alcuni profili costituzionali e, sulle altre, ha deciso con una sentenza di rigetto.

La norma impugnata rientra nell'esercizio di una potestà che l'art. 117 co. 2 let. e) Cost. riserva al legislatore statale. La "tutela della concorrenza" va interpretata in una accezione dinamica "ricomprensiva delle misure dirette a promuovere l'apertura di mercati o ad instaurare assetti concorrenziali, mediante la riduzione o l'eliminazione dei vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e alle modalità di esercizio delle attività economiche. "L'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali favorisce, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori e amplia la possibilità di scelta del consumatore. Si tratta, dunque, di misure coerenti con l'obiettivo di promuovere la concorrenza, risultando proporzionate allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale." Non è quindi

violato l'art. 117 comma 4 Cost., che attribuisce alle Regioni potestà legislativa nelle materie non riservate allo Stato, inclusa quella del commercio.

Non è violato neppure l'art. 118 Cost., perché non esistono più delle funzioni amministrative da attribuire agli enti locali o da avocare.

La norma non viola neppure, come eccepito, il diritto comunitario, in quanto consente, contrariamente a quanto ritenuto, eccezioni per motivi imperativi di interesse generale. "Sarà, ad esempio, quindi possibile, già sulla base della vigente legislazione, per l'autorità amministrativa, nell'esercizio dei propri poteri, ordinare il divieto di vendita di bevande alcoliche in determinati orari (..) oppure disporre la chiusura degli esercizi commerciali per motivi di ordine pubblico (...) così come dovranno essere rispettate le norme che vietano emissioni troppo rumorose a presidio della quiete pubblica (...). Anche con riferimento alla tutela dei lavoratori, la norma impugnata non consente alcuna deroga rispetto alla legislazione statale, oltre che alla contrattazione collettiva, in materia di lavoro notturno, festivo, di turni di riposo e di ogni altro aspetto che serve ad assicurare protezione e tutela ai lavoratori del settore della distribuzione commerciale".

Cfr. la nota critica di V. Onida, "Quando la Corte smentisce se stessa, Rivista AIC 1/2013"